

## **Disciplinare di gara**

**Procedura aperta tramite piattaforma telematica per  
l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori e di  
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i  
lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 15b, 15c,  
16, 24 e 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio in Largo G.B. Marzi  
10, 00153, Roma**

**CIG: 9762948F8B**

**CUP: F89D21000350005**

<b>ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>3</b>
1. PREMESSE .....	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
2.1 Piattaforma telematica di negoziazione.....	4
2.2 Dotazioni tecniche.....	5
2.3 Identificazione.....	6
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
3.1 Documenti di gara .....	6
3.2 Chiarimenti .....	7
3.3 Comunicazioni .....	7
4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	7
5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI .....	9
5.1 Durata.....	9
5.2 Opzioni E RINNOVI .....	9
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	9
6.1 individuazione del gruppo di lavoro.....	10
7. REQUISITI GENERALI .....	10
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
8.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE.....	11
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	11
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	12
8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, .....	13
8.5 Indicazioni per i consorzi stabili .....	14
9. AVVALIMENTO .....	14
10. SUBAPPALTO .....	15
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	15
12. SOPRALLUOGO .....	17
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	18
16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	19
16.1 Domanda di partecipazione .....	19
16.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) .....	20
16.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	21
17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “B – OFFERTA TECNICA” .....	25
18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA.....	26
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	27
19.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	27
19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	28
19.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	28
19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi .....	28
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	29
22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	30
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	30
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	31
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

## ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni di seguito riportate.

Stazione appaltante	Università degli Studi Roma Tre
R.U.P.	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell'A.N.A.C. del 15 febbraio 2010 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2010"
FVOE	Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla <a href="#">Delibera n. 464/2022</a> , permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
PASSOE	Documento che attesta che l'operatore economico concorrente può essere verificato tramite FVOE, ai sensi della Deliberazione dell'A.N.A.C. del 20 dicembre 2012, n. 111, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"
Piattaforma telematica	Sistema informatico accessibile attraverso il portale all'indirizzo <a href="https://uniroma3.tuttogare.it/index.php">https://uniroma3.tuttogare.it/index.php</a> , attraverso il quale, verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.
Norme tecniche	Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "TuttoGare", consultabili anche all'indirizzo <a href="https://uniroma3.tuttogare.it/storico-norme/norme-tecniche-it-v5.pdf">https://uniroma3.tuttogare.it/storico-norme/norme-tecniche-it-v5.pdf</a>
Profilo del committente	Sito informatico della stazione appaltante presso il quale sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice, accessibile all'indirizzo: <a href="https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/">https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/</a> .
Codice	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
Linee guida ANAC n. 1	Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018
Linee guida ANAC n. 2	Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile, n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 424 del 2 maggio 2018
Linee guida ANAC n. 3	Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017
Bando-tipo n. 3	Bando-tipo n. 3 "Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo", approvato con delibera dell'Autorità n. 723 del 31 luglio 2018
R.D. 16 marzo 1942, n. 267	Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
D.P.R. 642/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche e integrazioni
L. 241/1990	Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche e integrazioni
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 165/2001	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 82/2005	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni
L. 266/2005	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
L. 136/2010	Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche e integrazioni
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni
D. Interministeriale 10 novembre 2011	Decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministro per la Semplificazione normativa del 10 novembre 2011, "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"
D.P.R. 137/2012	Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"
Delibera 157/2016	Deliberazione ANAC 157 del 17 febbraio 2016 "Attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) della Legge 35 del 2012 - Aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n. 111"
Regolamento (UE) 2016/679	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
D.M. 17 giugno 2016	Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"
Circolare 3/2016	Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"
D.M. 263/2016	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"
D.M. 2 dicembre 2016	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016"
L. 124/2017	Legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"
D.M. 31/2018	Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50"
D.M. 49/2018	Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"

## 1. PREMESSE

Con determina a contrarre del Direttore Generale, prot. 31359 del 03/04/2023 questa Stazione appaltante ha disposto l'indizione di una procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio in Largo G.B. Marzi 10, 00153 Roma.

Il complesso immobiliare dell'ex Mattatoio di Testaccio, ivi compresi i padiglioni oggetto dei lavori è stato dichiarato di interesse storico artistico e soggetto alle disposizioni di cui al Legge 1° giugno 1939 n. 1089, con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Prot. 3579 del 12 febbraio 1988. Il vincolo è stato rinnovato con Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 dicembre 2012, che ha confermato l'interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e, conseguentemente, ha sottoposto il complesso edilizio a tutte le disposizioni di tutela contenute in tale decreto legislativo. In ragione di ciò l'appalto è soggetto anche alla disciplina del D.M. 22 agosto 2017, n. 154;

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del Codice nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1.

Luogo di esecuzione: Roma – Largo Giovanni Battista Marzi, n. 10- Codice NUTS ITI43

CIG: 9762948F8B - CUP: F89D21000350005

Il **Responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Alberto Attanasio.

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 2, dell'art. 52 e dell'art. 58 del Codice, la presente gara verrà espletata con modalità telematica, mediante la Piattaforma telematica della Stazione appaltante accessibile all'indirizzo <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>, attraverso la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, e gli scambi di informazioni e comunicazioni con gli operatori economici, come meglio specificato nelle Norme tecniche, che integrano il presente Disciplinare di gara e al quale gli operatori economici dovranno attenersi scrupolosamente.

Alla presente procedura si applicano i termini procedurali ridotti per ragioni di urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020 e dell'art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

## 2. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

### 2.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Stazione appaltante digitale), del D.Lgs. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il D.P.C.M. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "TuttoGare" (di seguito "Norme tecniche").

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche", che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "Norme tecniche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS (**in via transitoria sarà comunque consentito a chi non disponga di tale sistema di accedere alla Piattaforma attraverso il rilascio di apposite credenziali, con le modalità previste nelle Norme tecniche**);

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. La Piattaforma in uso consente l'identificazione alternativamente:

- o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014;

- o tramite il rilascio di specifiche credenziali da parte della Piattaforma stessa.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate dagli operatori economici utilizzando unicamente i recapiti di assistenza agli utenti, forniti dal gestore della Piattaforma informatica, riportati anche nella pagina di accesso alla Piattaforma stessa: [assistenza@tuttogare.it](mailto:assistenza@tuttogare.it) - (+39) 02 40 031 280 - Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.

## 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegati "A- Domanda di partecipazione", "B- Modello di formulario per il DGUE", "C- Dichiarazione dell'impresa ausiliaria");

3) Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "TuttoGare" (di seguito "Norma tecniche");

4) Schema di contratto

5) Capitolato speciale d'appalto.

Tutta la documentazione di gara è accessibile, consultabile e scaricabile dalla Piattaforma telematica, nella sezione "Gare", unitamente agli elaborati progettuali

### 3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante la Piattaforma telematica, nell'apposita area "*Formula quesito*", richiamando la presente procedura, entro la data riportata al punto VI.3), lettera a) del Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, anche in un'unica soluzione mediante pubblicazione in forma anonima, tramite Piattaforma telematica nella sezione "*Elenco dei chiarimenti*".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

**Eventuali comunicazioni di carattere generale saranno notificate agli operatori economici, in pendenza del termine di deposito delle offerte, attraverso l'area "Avvisi" della piattaforma telematica, e successivamente, attraverso l'area "Comunicazioni" della Piattaforma telematica. Rimane a carico degli operatori economici interessati l'onere di monitorare la Piattaforma telematica per verificare la presenza di eventuali comunicazioni della Stazione appaltante.**

Per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici dovranno utilizzare unicamente i recapiti di assistenza agli utenti forniti dal gestore della Piattaforma informatica, riportati anche nella pagina di accesso alla Piattaforma stessa: **assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280 - Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.**

### 3.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma telematica della Stazione appaltante, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice o altre comunicazioni di carattere individuale.

Fermo restando quanto disposto nel Punto 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni individuali tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it](mailto:contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma telematica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 4. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha come oggetto l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio in Largo G.B. Marzi 10, 00153 Roma., così come individuati negli elaborati sopra richiamati.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura dei servizi richiesti rende preferibile un affidamento unitario e organico a un solo operatore economico qualificato.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 ed è così suddiviso:

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di recupero e ristrutturazione dei Padiglioni 14, 15b, 15c, 16, 24 e 25 dell'ex Mattatoio di Testaccio in Largo G.B. Marzari 10, 00153 Roma</i>	71247000-1	2.305.467,54
<b>Importo totale a base di gara</b>		2.305.467,54

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a € 0,00, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

La prestazione è unica ed è relativa alle categorie:

- E22 – Grado di complessità 1,55;
- S 04 – Grado di complessità 0,90;
- IA 02 – Grado di complessità 0,85;
- IA 03 – Grado di complessità 1,15.

L'importo dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento, come risultante dal progetto definitivo posto a base della relativa procedura di aggiudicazione, è pari a: € 42.619.384,98 oltre IVA.

In conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2, l'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è riportato in dettaglio nell'allegato A del Capitolato speciale e sintetizzato nella tabella seguente.

**Tabella n. 2 – Categoria, ID e tariffe- Incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo netto delle opere	Importo netto a base di gara del servizio
Edilizia E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza	I/e	1,55	€ 22.514.927,46	€ 1.414.745,19
S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	IX/b	0,90	€ 15.157.226,65	€ 611.488,31
IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	III/b	0,85	€ 1.761.315,62	€ 87.452,88
IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	III/c	1,15	€ 3.185.915,25	€ 191.781,15

Il corrispettivo dell'appalto potrà essere revisionato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di modifica significativa dell'importo presunto dei lavori oggetto dei servizi nei termini previsti dall'art. 9 del Capitolato speciale.

L'appalto, comprensivo dell'intervento edilizio e dei correlati servizi tecnici, è finanziato oltre che con fondi del Budget degli investimenti della Stazione appaltante, da un contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali,



come autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 febbraio 2021. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento delle opere progettate.

## **5. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI**

### **5.1 DURATA**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite secondo l'articolazione temporale indicata nell'articolo 10 del Capitolato speciale d'appalto.

### **5.2 OPZIONI E RINNOVI**

Non sono previste né opzioni né rinnovi.

## **6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

La partecipazione alla presente procedura, svolta in modalità telematica è aperta, previo accreditamento sulla Piattaforma telematica della Stazione appaltante, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nelle Norme tecniche, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). È altresì obbligatorio il possesso – da parte del legale rappresentante dell'operatore economico che intenda partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (già DigitPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata ai sensi dell'art 46 D. lgs. 50/2016, pertanto possono partecipare alla procedura:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**Posto che i lavori riguardano beni sottoposti a vincolo, trova applicazione il disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017 che richiede necessariamente la presenza nell'Ufficio di Direzione dei lavori di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero altro professionista di cui all'Art 9 bis del D. Lgs. 42/2004, con un'esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.**

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6.1 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Il concorrente deve disporre di un gruppo di lavoro che assicuri almeno le professionalità, eventualmente anche cumulativamente possedute dal medesimo soggetto, definite nell'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

## 7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati FVOE istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative anche con riferimento ai requisiti dei soci;
- le società di capitali anche con riferimento ai requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

### 8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

#### a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) *(in relazione al/i professionista/i che espleta/espletano l'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di e)* **Iscrizione agli appositi albi professionali**, previsti per l'esercizio delle attività oggetto di appalto del/dei soggetto/i personalmente responsabile/i dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista/i incaricato/i.

- d) *(in relazione al professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)* **I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 16.3.1 n. 4, il nominativo, la qualifica professionale e i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

- e) *(in relazione al professionista che espleta l'incarico di Direttore dei lavori o ad altro soggetto, nominativamente indicato, facente parte dell'Ufficio di direzione dei lavori)* **Abilitazione ex artt. 182 e 29 del D. Lgs. 42/2004**, da almeno cinque anni, per il restauratore di beni culturali qualificato, di cui al Punto 6 del presente Disciplinare.

Per la comprova dei requisiti di idoneità professionale (che viene richiesta all'aggiudicatario della procedura e negli ulteriori casi previsti dall'art. 85, comma 5 del Codice) la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- f) **Fatturato globale minimo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo **ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi** disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari almeno a € **2.305.467,54** (corrispondente all'importo del servizio posto a base di gara). Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che tale requisito è richiesto in quanto si ritiene che tale importo costituisca la soglia minima di fatturato idonea a garantire l'adeguata affidabilità ed esperienza professionale necessaria per l'espletamento

dell'incarico oggetto della presente procedura di gara, e, al contempo, soddisfi l'esigenza di consentire al maggior numero possibile di operatori economici di partecipare alla procedura selettiva, ivi compresi i micro, piccoli e medi operatori economici, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 30, comma 7 del Codice.

La comprova del requisito (che viene richiesta all'aggiudicatario della procedura e negli ulteriori casi previsti dall'art. 85, comma 5 del Codice) è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**g) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori delle categorie **E.22, S.04, IA.02, IA.03** il cui importo complessivo è almeno pari all'importo stimato dei lavori (ammontante a € 42.619.384,98). L'importo complessivo minimo dei lavori oggetto dei servizi da dichiarare è riportato nella seguente tabella.

**Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia E.22	I/e	€ 22.514.927,46	€ 22.514.927,46
S.04	IX/b	€ 15.157.226,65	€ 15.157.226,65
IA.02	III/b	€ 1.761.315,62	€ 1.761.315,62
IA.03	III/c	€ 3.185.915,25	€ 3.185.915,25

Ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, saranno presi in considerazione, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice.

Saranno considerati tutti i servizi iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, o, se non totalmente ultimati, la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, "*gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*". Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

La comprova del requisito (che viene richiesta all'aggiudicatario della procedura e negli ulteriori casi previsti dall'art. 85, comma 5 del Codice) è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero i certificati di collaudo, inerenti i lavori per i quali è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

**h) servizi "di punta" di ingegneria e architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per le categorie **E.22, S.04, IA.02, IA.03**, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per le medesime categorie, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo complessivamente richiesto nelle medesime categorie E.22., S.04, IA.02, IA.03

L'importo complessivo minimo dei lavori oggetto dei servizi da dichiarare è riportato nella seguente tabella:

**Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta**

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta (0,60)
Edilizia E.22	I/e	€ 22.514.927,46	€ 13.508.956,48
S.04	IX/b	€ 15.157.226,65	€ 9.094.335,99
IA.02	III/b	€ 1.761.315,62	€ 1.056.789,37
IA.03	III/c	€ 3.185.915,25	€ 1.911.549,15

Ai fini della qualificazione nell'ambito delle categorie **E.22, S.04, IA.02, IA.03** le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, la Stazione appaltante opererà come riportato con riferimento al requisito di cui alla lettera f).

La comprova del requisito (che viene richiesta all'aggiudicatario della procedura e negli ulteriori casi previsti dall'art. 85, comma 5 del Codice) è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero i certificati di collaudo, inerenti i lavori per i quali è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

#### **8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **8.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)** deve essere posseduto da:
  - a. ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - b. ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di cui al punto **8.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono incaricato/i dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 8.2 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

- Il requisito dell'importo minimo per l'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 8.3 lett. g)** deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Il servizio oggetto dell'appalto sono tutti classificati quali servizi per l'architettura, da considerarsi come prestazione unica e, pertanto, non sono ammessi raggruppamenti verticali.

- Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente **punto 8.3 lett. h)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve avere svolto almeno uno dei due servizi. Ove il requisito sia dimostrato mediante un unico servizio di importo almeno pari al minimo complessivamente richiesto, lo stesso non è frazionabile e deve essere stato svolto dalla mandataria.

Il servizio oggetto dell'appalto sono tutti classificati quali servizi per l'architettura, da considerarsi come prestazione unica e, pertanto, non sono ammessi raggruppamenti verticali.

## 8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- I requisiti **del D.M. 263/2016** di cui al punto **8.1 lett. a)** devono essere posseduti:
  - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
  - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 8.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito di cui al punto **8.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dal/i professionista/i che nel gruppo di lavoro è/sono incaricato/i dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- Il requisito di cui al **punto 8.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 8.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 16.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 16.3.1, che potrà essere resa compilando il modello "Allegato C".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati ai punti 15.2 e 15.3. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'appaltatore.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, con esclusivo riferimento alle attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo della legge 55/2019 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per il presente appalto non è richiesta l'indicazione in offerta della terna di subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del medesimo Codice.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto di subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi o fornitori di beni, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice. In quest'ultimo caso, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun certificato di regolare esecuzione, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. In tutti gli altri casi, i pagamenti verranno effettuati all'Aggiudicatario, che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo a base d'asta dell'appalto riportato al **Punto 3** del presente Disciplinare e, pertanto, pari a **euro 46.109,35** (quarantaseimilacentonove/35), e costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco BPM, dip. 1067 Roma Agenzia 7, IBAN: IT85W 05034 03207 000000300000;
- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

**Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti o documentazione attestante lo status di microimpresa, piccola o media impresa.**



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% nei confronti di microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario siano microimprese, piccole e medie imprese.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## **12. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

## **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro **140,00** e con le modalità previste dalla Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, applicabile a decorrere dal giorno 1° gennaio 2023.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

## **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

La Piattaforma telematica attraverso la quale sono gestite le operazioni di gara assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, garantisce l'attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema, quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge, come esplicitato nelle Norme tecniche.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma informatica e abilitarsi alla presente gara seguendo le istruzioni riportate nelle Norme tecniche.

Gli operatori economici abilitati dovranno presentare le offerte esclusivamente tramite la Piattaforma telematica, all'interno della sezione dedicata alla presente gara, depositando sul sistema:

- A. i documenti virtualmente contenuti nella busta "A - Documentazione amministrativa", di cui al Punto 15 del presente Disciplinare, nella sezione denominata "Documentazione amministrativa";

B. i documenti virtualmente contenuti nella busta “B – Offerta tecnica”, di cui al Punto 16 del presente Disciplinare, nella sezione denominata “Offerta tecnica”;

C. i documenti virtualmente contenuti nella busta “C – Offerta economica”, di cui al Punto 17 del presente Disciplinare, nella sezione denominata “Offerta economica”.

A tal fine, gli operatori economici dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni tecniche riportate nelle Norme tecniche.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In particolare, tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, con le modalità indicate nelle Norme tecniche.

La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni integrative al DGUE, nonché le dichiarazioni delle eventuali imprese ausiliarie potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione sulla Piattaforma telematica (Allegati “A”, “C”).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti virtualmente contenuti nella busta “A - Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte nel punto IV.2.2) del Bando, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma telematica e, oltre a non essere più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. Allo scadere del termine fissato non sarà più consentito inserire offerte sulla Piattaforma telematica.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa (virtualmente contenuta nella busta "A"), è costituita dalla domanda di partecipazione e dalle relative dichiarazioni integrative, dal DGUE elettronico, nonché dalla documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito indicato.

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dall'operatore economico e depositati telematicamente sulla Piattaforma telematica come descritto nelle Norme tecniche.

Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica.

### 16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "A – Domanda di partecipazione".

L'allegato "A – Domanda di partecipazione" contiene i dati identificativi dell'operatore economico e le dichiarazioni integrative di cui al seguente **Punto 16.3.1**, e pertanto, **deve essere compilata, firmata digitalmente e presentata da:**

- nel caso di raggruppamento temporaneo, costituito o non ancora costituito, **dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento;**
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

- Nel caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, **dal consorzio e da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori.**

Qualora l'operatore economico presenti le proprie dichiarazioni non utilizzando il modello predisposto dalla Stazione appaltante, le dichiarazioni rese dovranno essere comunque complete e conformi a quelle contenute nel modello.

All'interno dell'allegato "A – Domanda di partecipazione" l'operatore economico indica la forma con la quale partecipa alla gara (prestatore di servizi, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile), e il ruolo ricoperto all'interno dell'eventuale raggruppamento temporaneo (mandataria/mandante).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di firma da parte di un procuratore, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione la relativa procura.

La domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo nella misura fissa di € 16,00 (sedici/00), ai sensi dell'art. 3, comma 1, parte prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. **Il pagamento dell'imposta non è dovuto qualora l'allegato "A – Domanda di partecipazione" sia compilato dai mandanti di concorrenti in forma associata, da consorziati indicati quali esecutori dell'appalto e dagli operatori economici ausiliari.**

Al fine di comprovare il pagamento dell'imposta, il concorrente potrà, alternativamente:

- acquistare la marca da bollo da euro 16,00, inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione e allegare la scansione del contrassegno in formato .pdf, avendo cura di annullare e conservare l'originale, come indicato dall'art. 3, comma 2, del D. Interministeriale 10 novembre 2011;
- effettuare il pagamento tramite il Modulo "F23" dell'Agenzia delle Entrate (a tal fine si seguano le istruzioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate) e allegare copia della scansione in formato .pdf della ricevuta di versamento.

In caso di assenza di versamento, le domande saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti per la regolarizzazione fiscale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 642/1972.

## **16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato alla Circolare 3/2016, reperibile in formato elettronico sulla Piattaforma telematica nella sezione relativa alla presente gara denominata "DGUE", secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I\_ – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

La Stazione appaltante ha precompilato tutte le informazioni relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 16.3.1 (da compilare nell'Allegato C);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (da compilare nell'Allegato C);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5) PASSOE dell'ausiliaria.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. **Non è richiesta l'indicazione in offerta della terna di subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del Codice.**

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 16.3.1 n. 1 del presente Disciplinare. **La dichiarazione può essere resa anche compilando l'apposita sezione della Domanda di partecipazione nell'Allegato "A" al Disciplinare.**

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 8.3 del presente disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è firmato digitalmente** con le modalità indicate nelle Norme tecniche, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **16.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

**Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

**Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

**Per le società di professionisti**

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per le società di ingegneria**

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per i consorzi stabili**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **8.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
4. dichiara, con riferimento al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di cui al punto **8.1 lett. d)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali indicate ai numeri 3 e 4.

5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal *Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre*, consultabile sul sito web istituzionale della Stazione appaltante alla pagina: [http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti\\_gene](http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai quali inviare le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

#### **oppure**

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. **Laddove il Concorrente non autorizzi, lo stesso dovrà completare la dichiarazione resa nella Domanda di partecipazione allegando, all'interno della busta virtuale dell'Offerta tecnica, una dichiarazione di diniego adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; in particolare, il Concorrente dovrà espressamente fare riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" esplicando le motivazioni del carattere segreto di tali elementi, indicando la stima, anche approssimativa, del loro valore economico, nonché - documentandola in maniera appropriata - riportando l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*. In mancanza di dichiarazione di diniego all'interno della busta virtuale dell'Offerta tecnica, la dichiarazione sintetica resa nella Domanda di partecipazione si intende assertiva. Se si allega la dichiarazione di diniego nella stessa si dovranno indicare con precisione anche le parti sottratte all'accesso.**

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
12. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### **Le dichiarazioni integrative sono firmate digitalmente:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

#### **Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini di seguito indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi con riferimento ai nn. da 1 a 12;
- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o consorzi stabili:
  - ✓ dalla mandataria o dal consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 12;
  - ✓ da ciascuna delle mandanti o consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 7** (codice di comportamento); **n. 8** (operatori non residenti); **n. 11** (privacy) e, ove pertinente, **n. 12** (concordato preventivo).

- nel caso di rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare, applicando la medesima disciplina dei raggruppamenti temporanei.
- nel caso di avvalimento, **da ciascuna ausiliaria** con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); **n. 7** (codice di comportamento); **n. 8** (operatori non residenti); **n. 11** (privacy) e, ove pertinente, **n. 12** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima redatta sul modello "Allegato A" (o, per le sole imprese ausiliarie, sul modello "Allegato C"), e dovranno essere debitamente compilate e firmate digitalmente dagli operatori dichiaranti, secondo le modalità di cui al Punto 16.1.

In caso di compilazione dell'Allegato A da parte di mandanti o consorziate esecutrici, non è necessaria l'apposizione della marca da bollo.

### 16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. *(in caso di sottoscrizione da parte di procuratori speciali)* copia della procura;
14. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; poiché non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6 del Codice, non deve essere prodotto il PASSOE di eventuali imprese subappaltatrici;
15. Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, prestata con le modalità di cui al Punto 10 del presente Disciplinare.
16. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, di cui al punto 12 del presente Disciplinare;
17. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**, documentazione che giustifichi la riduzione dell'importo della cauzione.
18. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

### 16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

I documenti di cui al presente punto sono sottoscritti digitalmente secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Le dichiarazioni di cui al presente punto potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda redatta sul modello "Allegato A", **debitamente compilate e firmate digitalmente dagli operatori dichiaranti.**

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

#### Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
  - c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

#### Per i consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice

- atto costitutivo e statuto del consorzio;
- documentazione dalla quale si evinca che i consorziati indicati quali esecutori fanno parte del consorzio.

#### Per le aggregazioni di rete



- I. **se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. **se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. **Se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
- a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Nei casi di cui ai punti a e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla Domanda di partecipazione oppure compilando la Sezione II della Domanda medesima, redatta sul modello ALLEGATO "A" al presente Disciplinare di gara, debitamente compilate e firmate digitalmente dagli operatori dichiaranti, secondo le modalità di cui al Punto 14.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B – OFFERTA TECNICA"**

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

- A. Con riferimento al criterio «**A - Professionalità, competenza ed esperienza dei componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori, con riferimento alle caratteristiche minime prescritte nell'art. 12 del Capitolato**», indicato al punto 19.1 lett. A, il concorrente dovrà produrre i curricula delle risorse proposte quali componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori, nonché la documentazione tecnica relativa ai servizi svolti, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto del presente affidamento. In relazione a ciascun servizio dovranno essere indicati: descrizione sintetica dell'intervento, nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento, ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17

giugno 2016) e importo dei lavori, eventuali elementi sintetici finalizzati ad esporre le peculiarità e/o il grado di difficoltà delle attività svolte

La documentazione dovrà essere prodotta sotto forma di relazione tecnico descrittiva per un numero massimo di **6 facciate in formato A4**, alla quale possono essere allegati elaborati grafici e/o fotografici, per un numero massimo di **6 facciate in formato A3**. Sono esclusi dal computo i curricula.

- B.** Con riferimento al criterio «**B - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio**», indicato al punto 19.1 lett. B, il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa nella quale si evidenzia l'efficacia delle azioni e soluzioni metodologiche proposte.

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo di **2 facciate formato A4**.

- C.** Con riferimento al criterio «**C – Proposta di potenziamento della struttura tecnico-organizzativa dell'Ufficio di direzione dei lavori rispetto a quanto richiesto dal Capitolato**» indicata al punto 19.1 lett. C, il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa che descriva la propria proposta di potenziamento della struttura deputata all'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento. Il Concorrente potrà indicare eventuali ulteriori professionalità che intende affiancare alle unità minime di personale tecnico previste dal Capitolato, indicando per ognuna di esse, il nominativo, la qualifica professionale, il ruolo che ricoprirà nell'ambito della struttura organizzativa, eventuali compiti specifici e/o ambiti di specializzazione. Per ognuno dei professionisti proposti nel team dovrà essere esplicitata la presenza in cantiere in termini di numero di giorni per settimana. La relazione dovrà riportare anche la descrizione dei rapporti gerarchici e/o funzionali tra le varie figure.

La relazione illustrativa dovrà essere composta da un massimo di **2 facciate formato A4**, escludendo dal computo eventuali curricula ulteriori rispetto a quelli prodotti in relazione al criterio A.

Per tutti gli elaborati, le facciate dovranno essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici. Il carattere e le dimensioni del testo sono irrilevanti, purché il documento sia compilato secondo i comuni standard di impaginazione e risulti chiaro e leggibile (si invita, pertanto, a non superare i 2.500 caratteri, spazi inclusi, per ogni singola facciata). **Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che, per ogni sezione, eccedano il numero massimo.**

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

**All'interno della busta virtuale dell'Offerta tecnica il concorrente dovrà allegare l'eventuale dichiarazione di diniego di autorizzazione all'accesso agli atti prevista al Punto 16.3.1, numero 10.** La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. In particolare, il Concorrente dovrà espressamente fare riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" esplicitando le motivazioni del carattere segreto di tali elementi, indicando la stima, anche approssimativa, del loro valore economico, nonché - documentandola in maniera appropriata - riportando l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how. **In mancanza di dichiarazione di diniego all'interno della busta virtuale dell'Offerta tecnica, la dichiarazione sintetica di cui al Punto 16.3.1, numero 10 si intende assertiva.** Se si rilascia la dichiarazione di diniego nella stessa si dovranno indicare con precisione anche le parti sottratte all'accesso.

**La busta virtuale "B - Offerta Tecnica" non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, riferimenti di qualsiasi tipo agli elementi oggetto dell'offerta economica.**

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA**

Il contenuto della busta virtuale "C – Offerta economica" è costituito da un form da compilare on line da parte del concorrente direttamente sulla Piattaforma telematica, nella sezione "Offerta economica", secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche.

Nei campi relativi all'offerta economica, il concorrente deve inserire il valore numerico del ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, fino ad un massimo di due cifre decimali (senza il simbolo %).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10 del Codice, non è necessario che il concorrente indichi i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza e i costi per la manodopera, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Il documento di offerta elaborato dal sistema deve essere firmato digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della Domanda di partecipazione di cui al punto 15.1, seguendo la procedura indicata nelle Norme tecniche.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che siano pari o superiori all'importo a base d'asta.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100

### 19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, che saranno attribuiti esclusivamente quali punteggi discrezionali, vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Non sono previsti punteggi tabellari, vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### *Tablelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica*

	<i>criterio</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
A	Professionalità, competenza ed esperienza dei componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori, con riferimento alle caratteristiche minime prescritte nell'art.12 del Capitolato	La Commissione valuterà per ognuno dei componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori, la documentazione attestante la formazione ed esperienza professionale nelle specifiche materie previste dall'art. 12 del Capitolato, maturate in servizi affini a quello oggetto dell'appalto per importo, natura e caratteristiche tecniche.	30
B	Caratteristiche organizzative e metodologiche dell'esecuzione del servizio	Ai fini della valutazione la Commissione potrà tener conto, a mero scopo esemplificativo e non esaustivo, dell'approccio che l'Ufficio di direzione dei lavori intende adottare in relazione ai rapporti con l'impresa, alla gestione delle criticità, alle modalità di esecuzione del servizio anche tenendo conto delle problematiche specifiche dei lavori, della loro articolazione temporale, dei vincoli e delle interferenze esistenti sul territorio, nonché all'interazione e collaborazione con tutto il personale della stazione appaltante e con il RUP. La Commissione valuterà, inoltre eventuali azioni e soluzioni proposte già sperimentate con successo, che possono essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi da affidare.	30
C	Proposta di potenziamento della struttura tecnico-organizzativa dell'Ufficio di direzione dei lavori rispetto a quanto richiesto dal Capitolato	La Commissione valuterà le proposte di potenziamento dell'organigramma minimo dell'Ufficio di direzione dei lavori previsto nel Capitolato, finalizzate alla costituzione di un team multidisciplinare ed esperto in grado di far fronte efficacemente allo svolgimento delle prestazioni e a tutti gli adempimenti richiesti, e valuterà altresì	20

	<i>critério</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
		l'impegno temporale dedicato all'esecuzione del servizio dalle risorse proposte.	
TOTALE			80

## 19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio) sulla base del metodo del confronto a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa), come indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V, alle quali si rinvia.

In particolare, come previsto dalle citate Linee guida ANAC n. 2, il confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ogni elemento in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti al Punto 19.1. Ciascun commissario confronta l'offerta di ogni concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene, quindi, costruita una matrice seguendo l'esempio indicato nelle Linee guida ANAC n. 2. Al termine dei confronti la commissione attribuisce i punteggi trasformando **la somma** dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun concorrente mediante il "confronto a coppie" in un coefficiente unico variabile tra zero e uno.

## 19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del punteggio avverrà in relazione al ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara di euro 2.305.467,54, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA, indicato nell'offerta economica di cui al Punto 17 del presente Disciplinare.

Al ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente è attribuito un coefficiente ("C<sub>i</sub>", da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile all'elemento economico), variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

$R_a$  = ribasso percentuale offerto dal concorrente *i*-esimo;

$R_{max}$  = ribasso percentuale offerto più conveniente.

## 19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore, come indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio per ciascuno degli elementi per i quali è previsto un punteggio discrezionale è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta *i*-esima

$n$  = numero totale degli elementi da valutare

$W_i$  = peso o punteggio attribuito all'elemento (*i*);

$V_{ai}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (*a*) rispetto all'elemento (*i*) variabile tra 0 e 1.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio complessivo massimo di **80 punti**, sarà effettuata la cd. Riparametrazione dei punteggi, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico più alto il punteggio massimo di 80 punti e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

L'attribuzione del punteggio all'elemento economico, verrà effettuata secondo la seguente formula:

$$PE_i = C_i * 20$$

dove:

$PE_i$  = punteggio ottenuto concorrente *i-esimo*;

$C_i$  = coefficiente di valutazione dell'offerta economica del concorrente *i-esimo*.

## 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La gestione telematica della procedura, ai sensi dell'art. 58 del Codice, garantisce il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra i concorrenti, stante l'immodificabilità delle offerte, la totale tracciabilità di ogni operazione compiuta e l'impossibilità per gli addetti alla gestione della gara di accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di ciascuna seduta di gara. In ragione di ciò **non è previsto che gli operatori economici intervengano alle sedute pubbliche di gara, né in presenza né attraverso dirette streaming**. Le singole sedute pubbliche risulteranno, comunque, attive sul portale fintanto che la Commissione o il Responsabile Unico del Procedimento non avranno concluso le operazioni relative alla specifica fase di gara.

La prima seduta pubblica telematica per l'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa avrà luogo nella data indicata al punto IV.2.7) del Bando di gara. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la Piattaforma telematica **almeno 24 ore prima** della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche e gli eventuali aggiornamenti delle stesse saranno comunicate ai concorrenti attraverso la Piattaforma telematica **almeno 24 ore prima** della data fissata.

Il RUP, eventualmente coadiuvato dai competenti uffici della Stazione appaltante, procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire le buste virtuali "A – Documentazione amministrativa", e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente, il RUP procederà a:

- a) verificare, in seduta riservata, la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Punto 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere la documentazione al Dirigente competente, affinché questo adotti il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e provvedere agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera 157/2016.

## 21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul Profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta virtuale concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel punto 19 del presente Disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 19.4.

Nel corso di una nuova seduta pubblica saranno resi noti tramite la Piattaforma telematica i punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, e si darà, altresì, atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica. Il sistema telematico assegna automaticamente il punteggio secondo le modalità descritte al punto 19, e redige la graduatoria tenendo conto degli esiti della valutazione dell'offerta tecnica e del punteggio assegnato all'offerta economica, e del conseguente punteggio unico complessivo, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. **È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.**

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **punto 24**

## **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al **punto 23**, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la Stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

**Ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.**

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. **Qualora non sia possibile il rispetto dei tempi ordinari per l'ottenimento delle informazioni antimafia, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 3, del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020.**

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante idonea polizza di responsabilità civile professionale, attraverso copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. La conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 124/2017.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 10.000,00** (diecimila/00). La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

I concorrenti dichiarano di essere stati informati sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente appalto.